

Co. pro



1984/2008
1601/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IV Civile

nella persona della dr.ssa Maria Luisa Padova
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6880 di ruolo generale dell'anno 2003, promossa con atto di citazione notificato da

[redacted] (partita [redacted])

con gli avv.ti Giorgio Bertolini del foro di Reggio Emilia e Francesco Romoli del foro di Milano presso il cui studio in Milano, via Boscovich n. 31, è elettivamente domiciliata

ATTRICE

CONTRO

[redacted] (partita [redacted])

con gli avv.ti Antonio Stigliani e Michele Pizzi presso il cui studio in Milano, via Piatti n. 11, è elettivamente domiciliata;

[redacted] partita [redacted]

con l'avv. Benedetta Brogli ed elettivamente domiciliata in Milano, via dei Piatti n. 11;

[redacted] partita IVA:)

[redacted] (partita IVA:)

[redacted] c.f.:)

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Mannina del foro di Piacenza e Silvana Di Benedetto ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Da Pordenone n. 20;

[redacted] (partita IVA: [redacted])

con l'avv. Fernando M. Gabetta del foro di Milano, presso il cui studio in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 54, è elettivamente domiciliata,

CONVENUTI

Oggetto: vendita di cose immobili

Conclusioni: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 7 novembre 2007

1

Tu

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio [redacted] e le società, in epigrafe più compiutamente identificate, [redacted] esponendo che, con successivi atti di vendita stipulati tra il 28 settembre 1999 e il 6 giugno 2000, aveva alienato alle stesse l'intero compendio immobiliare sito in Milano, alla via privata Crespi, con accesso, per alcune unità da via Pitteri n. 100 e, per altre, da via Oslavia n. 28.

Affermava l'attore che, sebbene le spese relative agli immobili compravenduti dovevano essere sopportate dai nuovi proprietari a decorrere dalla data del rogito, il Comune di Milano aveva inviato all'attrice le fatture recanti le liquidazioni dei consumi di acqua potabile relativi al secondo e al terzo quadrimestre del 2001 e al primo e secondo quadrimestre del 2002 per un totale di euro 24.410,78.

Secondo l'attrice tanto era avvenuto in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi che le convenute si erano assunte con il rogito: ciascuna di loro, infatti, avrebbe dovuto concludere un contratto di fornitura dell'acqua potabile con l'Ente erogatore a proprio nome, affinché tutte le fatture emesse dal Comune fossero indirizzate ai reali proprietari dell'immobile.

L'attore chiedeva, quindi, di accertare l'obbligo dei convenuti di pagare le somme che il Comune pretendeva ovvero la minor somma risultante in corso di causa.

Le convenute, costitutesi in giudizio - come si dirà - in tempi e con modalità differenti, esponevano al Tribunale due argomenti comuni: quanto al supposto obbligo di modificare l'intestazione della fornitura dell'acqua potabile, sostenevano che tale obbligo incombesse in eguale maniera anche sull'attrice in base all'art. 4 del regolamento per il servizio dell'acqua potabile del Comune di Milano.

Per quanto riguarda invece l'accertamento della misura della somma dovuta, i convenuti sostenevano che l'Ente erogatore, dal 13 maggio 1998 al 9 gennaio 2001, non aveva effettuato alcuna lettura del contatore dell'acqua potabile per cui, per tutto il periodo sopra indicato, risultava che il consumo era stato pari a zero. Solo con la fattura relativa al secondo quadrimestre del 2001 il Comune aveva proceduto alla lettura del contatore e quindi aveva richiesto il pagamento di euro 15.988,78 (al tempo ancora espressa in lire e pari a 30.958.600). Tale somma, pertanto, non poteva essere addebitata esclusivamente al consumo effettuato dalle convenute, ma anche all'utilizzo dell'acqua potabile da parte dell'attrice.

La [redacted] a completamento della contestazione di cui sopra aggiungevano che verso la fine del 2000 i proprietari avevano notato l'esistenza di una enorme pozza d'acqua nel cortile condominiale, causata dalla rottura di un tubo, rottura che nessuno sapeva quando fosse

avvenuta. Sostenevano i convenuti che se si era rotta una tubatura dell'acqua potabile nel 2000, era impossibile che i consumi d'acqua ai primi mesi del 2001 fossero ancora pari a zero.

Accanto a queste comuni difese di fondo, alcune convenute ne rappresentavano altre loro proprie.

Così [redacted] affermava che aveva acquistato gli immobili perché fossero utilizzate dalla [redacted] e dalla [redacted] società con le quali aveva stipulato altrettanti contratti di leasing: siccome tali ultime società erano le uniche utilizzatrici degli immobili per cui è causa, solo nei loro confronti l'attrice avrebbe potuto agire e chiedere, pertanto, che il Tribunale accertasse nei suoi riguardi il difetto di legittimazione passiva.

La [redacted] sosteneva, invece, che fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile nel settembre 2002 non era stata fisicamente presente *in loco* e quindi nessun consumo d'acqua le poteva essere addebitato.

Nel corso del giudizio [redacted] produceva le ricevute di pagamento della fattura n. 01-0111843 4 di euro 15.988,78 e della fattura n. 02-0064804 1 di euro 155,00.

Il Tribunale si avvaleva di un consulente tecnico per determinare le quote di spesa da attribuire alle singole unità immobiliari e all'udienza del 7 novembre 2007, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione relativa al difetto di legittimazione passiva della [redacted] si pone come pregiudiziale e quindi deve essere risolta per prima.

[redacted] ha concluso nel corso del 2000 due contratti di locazione finanziaria rispettivamente con [redacted] contrassegnato dal n. [redacted] e con [redacted] contrassegnato dal n. [redacted]

In particolare, con tali contratti [redacted] (concedente) si impegnava ad acquistare da [redacted] gli immobili per cui è causa per concederli in utilizzo rispettivamente a [redacted] (utilizzatori), dietro pagamento di un canone.

Coerentemente con la funzione del contratto di leasing finanziario, l'art. 9 di entrambi i contratti prevede che sia l'utilizzatore a dovere sostenere gli oneri incombenti sull'immobile, ivi comprese le "le spese condominiali, le utenze e le forniture".

Ai sensi dell'art. 1372 c.c., tali contratti vincolano solo i contraenti.

L'art. 12 capoverso di ciascuno dei successivi contratti d'acquisto degli immobili, peraltro, richiama espressamente i contratti di locazione finanziaria sopra indicati. Inoltre gli atti di acquisto sono stati sottoscritti non solo da parte acquirente e da parte venditrice, ma anche dagli utilizzatori.

3

uc

Da tali elementi se ne deduce che i contratti di locazione finanziaria, stipulati originariamente solo da concedente ed utilizzatori, siano stati poi recepiti negli atti di vendita e, pertanto, vincolino non solo gli originari contraenti, ma anche la venditrice degli immobili e quindi [REDACTED]

Si deve peraltro aggiungere che l'articolo 13 di entrambi i contratti di compravendita prevede che gli oneri connessi con la proprietà siano a carico della parte acquirente e non a carico degli utilizzatori; questo articolo 13, peraltro, è identico a quello che si rinviene in tutti gli altri contratti redatti dal medesimo notaio ed avente ad oggetto i cinque trasferimenti immobiliari per cui è causa, ma negli altri tre contratti non si poneva il problema del terzo utilizzatore dell'immobile.

L'articolo 13 del contratto d'acquisto, peraltro, è meramente riproduttivo della norma generale per cui con il trasferimento della proprietà si trasferiscono anche i relativi oneri e risponde ad esigenze di certezza. Se un terzo risultasse danneggiato dal bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, infatti, dovrebbe chiedere il risarcimento al proprietario del bene (concedente nel contratto di leasing), salva la facoltà di quest'ultimo di chiamare in manleva l'utilizzatore del bene.

Nei rapporti tra le parti, invece, avendo queste recepito il contratto di leasing in forza del capoverso dell'art. 12 del contratto di compravendita, sono le pertinenti disposizioni previste nel contratto di locazione finanziaria a dovere prevalere, coerentemente con la funzione economica avuta di mira dalle parti nella conclusione dei negozi di cui sopra.

Con riferimento al mancato pagamento delle spese, quindi, [REDACTED] avrebbe potuto e dovuto citare in giudizio solo gli utilizzatori dell'immobile che sulla base dell'art. 9 del contratto di leasing (vincolante come detto anche per [REDACTED]) si erano impegnati a sostenere i relativi oneri.

Resta quindi provato il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] che assorbe ogni altra domanda proposte da e contro di lei dall'attrice.

In considerazione, peraltro, della complessità della materia sottoposta al vaglio del Tribunale e della scarsa chiarezza delle clausole contrattuali rilevanti (scarsa chiarezza da imputare anche ad [REDACTED] [REDACTED] esistono giustificati motivi per compensare le spese di lite sostenute.

Tanto chiarito in ordine ai legittimi contraddittori del presente giudizio, si può procedere ad esaminare la prima domanda proposta dall'attore con cui si chiede di accertare l'obbligo in capo alle convenute di trasferire le forniture di acqua potabile a loro nome.

La pretesa è destituita di fondamento e la relativa domanda deve pertanto essere rigettata.

Con il trasferimento della proprietà in capo ai successivi acquirenti, gli stessi sono obbligati *ex lege* al pagamento delle spese relative all'immobile compravenduto.

Non esiste, invece, nessun onere legale e nemmeno convenzionale (atteso che, come detto, l'art. 13 dei contratti d'acquisto è meramente riproduttivo di un dovere generale che già discende dalla legge) che imponga agli acquirenti di effettuare il passaggio di utenza per la fornitura dei servizi

4

tu

Il dante causa, infatti, poteva autonomamente ed in qualsiasi momento dichiarare al Comune di Milano il trasferimento della proprietà degli immobili ed, indipendentemente da questa dichiarazione, chiedere l'interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento per il servizio di acqua potabile del Comune di Milano.

I nuovi proprietari, se interessati, avrebbero potuto chiedere ed ottenere la riattivazione del servizio senza la necessità di alcuna collaborazione da parte del proprio comune dante causa.

Nessun impegno, invece, i convenuti si erano assunti nel senso di comunicare il semplice passaggio di utenza o di cambiamento di utenza a cui, peraltro, sarebbe stata tenuta anche parte venditrice in forza dell'art. 4, comma 2. del regolamento sopra citato.

Siccome nessun obbligo nel senso indicato da parte attrice è ravvisabile a carico dei convenuti la relativa domanda di accertamento e condanna deve essere rigettata.

Chiede ancora l'attore di accertare chi fosse tenuto ed in quale misura a pagare le somme che il Comune di Milano pretendeva da lei attrice avendole inviato le fatture per cui è causa.

Questo è, come pacificamente afferma parte attrice nella propria comparsa conclusionale, il vero significato da attribuire all'espressione che compare tanto nell'atto di citazione quanto nel foglio di precisazione delle conclusioni che testualmente recitano "accertare a carico degli stessi [i convenuti] l'obbligo solidale al pagamento in favore di [redacted]...dell'importo di euro 24.410,78 ...o quella diversa somma che risulterà dovuta".

Tutti i convenuti, sebbene con diverse formule ed espressioni, hanno dimostrato il medesimo interesse sostanziale volto ad accertare chi fosse tenuto ed in quale misura a pagare le somme di cui sopra, sebbene, per mero scrupolo difensivo, abbiano chiesto nelle proprie conclusioni in via principale il rigetto della domanda attorea.

In tutti gli atti di causa, infatti, i convenuti hanno sempre sostenuto di dovere pagare, ma di non volere pagare anche i consumi addebitabili ad [redacted].

In ogni caso, con riferimento alle domande volte ad accertare la misura del debito dispiagate in sede di costituzione in giudizio da parte di [redacted] e di [redacted] valgono le considerazioni che seguono.

[redacted] era stata dichiarata contumace e si è successivamente costituita in giudizio solo a seguito della chiamata in manleva da parte di [redacted].

Con la dichiarazione di contumacia, la società è senz'altro decaduta dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali nei confronti dell'attrice; la domanda proposta da [redacted] nei suoi confronti non vale in alcun modo a rimettere in termini la convenuta, la quale avrebbe potuto al massimo presentare domande contro la società che la chiamava in manleva e mai contro l'attrice, una volta scaduti i termini di cui all'art. 166 c.p.c.

Discorso analogo vale per [redacted]. La società si è costituita in giudizio solo durante la prima udienza, ma per proporre domande riconvenzionali si doveva costituire in giudizio almeno 20 giorni prima della udienza di comparizione ai sensi dell'art. 166 c.p.c..

Il Giudice, peraltro, è comunque investito in forza della domanda attorea e della domanda dispiegata dai convenuti [redacted] ed [redacted], ritualmente proposte e ripetute in sede di precisazione delle conclusioni, del dovere di accertare in quale misura le parti siano tenute al pagamento della somma richiesta dal Comune di Milano.

Le parti chiedono, pertanto, al Tribunale di pronunciare sul punto una sentenza di mero accertamento.

Il tipo di sentenza richiesta non cambia in considerazione della domanda formulata da [redacted] con cui si chiede "dato atto dell'avvenuto versamento della somma dovuta al comune di Milano da parte del convenuto [redacted] ...dichiarare quali somme dovranno essere restituite" allo stesso.

La formulazione della domanda implica una richiesta attuale di accertamento delle somme dovute al [redacted] mentre l'uso della locuzione verbale al futuro relativa al dovere restitutorio rimanda ad eventuali azioni che si vorranno intraprendere (giudiziali o stragiudiziali) per ottenere la somma accertata in questo giudizio ed esclude che il Tribunale sia stato investito della relativa domanda.

Parte attrice chiede, peraltro, che la domanda di [redacted] venga dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta solo in sede di precisazione delle domande ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c. sostenendo, in particolare, che il pagamento effettuato da [redacted] di due delle fatture per cui è causa sarebbe avvenuto molto prima del radicamento della controversia.

Tale assunto è smentito dai fatti. [redacted] si è tempestivamente costituito in giudizio depositando la propria comparsa di risposta in data 11 marzo 2003. La prima udienza del presente giudizio si è svolta in data 9 aprile 2003. Durante la successiva udienza del 25 novembre 2003, [redacted] ha depositato, per quanto qui interessa, i documenti di cui ai numeri 9 e 10 del proprio fascicolo di parte che recano la ricevuta di pagamento della fattura n. 01-0111843 4 di euro 15.988,78 e della fattura n. 02-0064804 1 di euro 155,00: le ricevute di pagamento riportano chiaramente quale data del versamento il giorno 17 giugno 2003.

Si tratta quindi di documenti sopravvenuti in corso di causa e rilevanti in quanto riguardano il pagamento di due delle fatture per cui è processo.

Correttamente, pertanto, [redacted] ha precisato la propria domanda: non ha più chiesto, infatti, di accertare quanto ciascuno dovesse al Comune, ma piuttosto quanto le altre parti dovessero a lui in considerazione dell'avvenuto (parziale) pagamento del debito in favore del Comune.

██████████ poi, prendendo atto dell'avvenuto pagamento da parte di uno dei convenuti, hanno chiesto di accertare quali somme dovessero essere addebitate all'attrice e alle convenute e, conseguentemente, il credito maturato da ██████████ in forza del pagamento da questi effettuato e, pertanto, la misura del loro debito nei confronti di questo.

Nel presente giudizio, conclusivamente, si deve accertare chi sia tenuto ed in quale misura a pagare le somme pretese dal Comune di Milano e, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte di ██████████ delle relative fatture, dichiarare quale sia il credito che questi vanta nei confronti delle altre parti del giudizio.

A tal fine si è richiesto al CTU di determinare "quali siano le quote di spesa da attribuire alle singole unità immobiliari, specificando altresì i criteri utilizzati per dare risposta al quesito".

La consulenza aveva evidenziato le circostanze seguenti.

██████████ aveva acquistato il complesso immobiliare di cui si discute il 21 luglio 1997 e aveva proceduto ad alienarlo frazionandolo in cinque distinte unità a ██████████ (in data 28 settembre 1999), a ██████████ (in data 28 settembre 1999) ad ██████████ (in data 4 novembre 1999), a ██████████ perché fosse utilizzato da ██████████ data 29 febbraio 2000) e ancora ad ██████████ perché fosse utilizzato da ██████████ (in data 6 giugno 2000).

L'immobile era servito da un unico contatore e ██████████ aveva ricevuto le fatture relative al secondo e terzo quadrimestre del 2001 e del primo e secondo quadrimestre del 2002.

Trattandosi di fatture successive alle date di acquisto degli immobili, sembrerebbe che i consumi siano da addebitare tutte ai convenuti.

Il Consulente, peraltro, chiedeva al Comune tutte le letture del contatore fatte nei periodi dal luglio del 1997 (cioè dalla data di acquisto dell'immobile da parte dell'██████████ al maggio 2001 (data della lettura della prima delle fatture contestate e per la somma più rilevante) e scopriva che per tutto questo periodo l'importo addebitato era pari a zero in quanto il contatore indicava sempre il medesimo numero: mc. 21.372.

Facendo corretta applicazione della massima di esperienza secondo cui le fatturazioni delle forniture di *utilities* degli immobili si basano su dei consumi presunti, salvo pagamento del conguaglio (o, viceversa, accredito dell'eccedenza) nel caso in cui la lettura reale dei contatori dimostri un consumo maggiore (o minore) del servizio, ha ritenuto che la prima fattura pari ad euro 15.988,78 fosse da addebitare anche all'██████████ in quanto si riferiva a tutto il periodo durante il quale questa era stata proprietaria dell'immobile, sebbene la lettura del contatore non era stata eseguita.

7

tu

Tanto considerato, il CTU ha determinato le quote di spesa da attribuire a ciascuna unità immobiliare prendendo come punto di riferimento la tabella millesimale del condominio e il periodo di tempo in cui ciascuna parte è stata proprietaria di una porzione dell'immobile.

I calcoli eseguiti hanno permesso di dividere ed attribuire così la somma di euro 24.410,78 per cui è causa: [redacted] euro 10.419,03; [redacted] euro 1.578,80; [redacted] euro 3.473,37; [redacted] euro 1.840,75; [redacted] euro 4.479,52 e [redacted] euro 2.619,31.

L'attrice, peraltro, non condivide il ragionamento del CTU ed afferma che [redacted] mai utilizzò l'immobile durante il periodo in cui ne era proprietaria.

Tale assunto non convince perché si scontra con la massima di esperienza secondo cui chi ha una proprietà immobiliare che non intende utilizzare per interi anni, non attiva servizi di fornitura di *utilities* a sé intestati che, all'evidenza, non hanno alcuna ragione d'essere.

Inoltre [redacted] assume che le letture fossero reali e non presunte e che l'enorme consumo d'acqua riportato nella fattura relativa al secondo quadrimestre del 2001 sarebbero da addebitare alla rottura di una tubatura avvenuta successivamente alla vendita del complesso immobiliare.

L'assunto, sebbene suggestivo, non convince.

Risulta in effetti agli atti che una rottura di una tubatura vi fosse stata.

L'allegato 4 dei documenti prodotti da [redacted], infatti, riportò i costi di un intervento effettuato da [redacted] avente ad oggetto la riparazione della perdita della tubazione dell'acqua potabile e reca la data del 9 gennaio 2001 il che implica che la perdita si era verificata nel corso del 2000.

Il prezzo richiesto per un tale intervento (lire 3.600.000) e l'espressione utilizzata per chiarire l'oggetto dell'intervento "*perdita tubazione*" non lasciano pensare ad una perdita di dimensioni eccezionali.

I successivi documenti 5, 6 e 7 prodotti sempre da [redacted] si riferiscono alla "*eseguita linea acqua cantiere e sistemato contatore*" e alla manutenzione straordinaria della palazzina acquistata dalla società, per cui non sembra che abbiano attinenza con la lamentata rottura della tubatura.

In ogni caso se nel corso del 2000 si fosse rotta la tubatura in modo eccezionalmente grave e se le letture dei consumi dell'acqua fossero reali e non solo presunte come afferma l'attrice, ne conseguirebbe che i relativi costi sarebbero stati addebitati dall'Ente erogatore con la fattura relativa al primo quadrimestre del 2001 e non, come risulta pacificamente agli atti, solo con quella relativa al secondo quadrimestre del medesimo anno.

In altri termini, se al 9 gennaio 2001, nonostante la perdita occorsa nel 2000, la lettura del contatore continua a recare il numero 21372 - e cioè lo stesso numero che recava fin dal 1997 - ciò significa che al 9 gennaio 2001 la lettura del contatore era stata solo presunta e non effettiva.

8

Resta quindi sconfessata la tesi di parte attrice, mentre persuadono, in quanto supportate da un percorso logico consequenziale, le conclusioni a cui è giunto il consulente nella propria relazione.

Nelle proprie difese [redacted] sostiene di non avere preso possesso dell'immobile fino al settembre del 2002. Stando all'assunto difensivo, la società non dovrebbe niente in quanto l'ultima delle fatture per cui è causa reca la data di lettura finale del 7 maggio 2002.

La conclusione a cui giunge [redacted] non può essere accolta per una ragione di fatto ed una di diritto.

La ragione di fatto è che a dimostrazione della propria assenza *in loco* la [redacted] allega due documenti aventi ad oggetto la concessione edilizia rilasciata il 7 marzo 2002 e il verbale di consegna dei lavori del 12 luglio 2002 per interventi di ristrutturazione degli immobili, ma tali documenti non escludono affatto che la convenuta avesse preso possesso degli immobili anche prima di questi interventi e a far data dall'atto di acquisto.

La seconda, assorbente, risiede nella disciplina legale della comunione per cui il condomino è obbligato al pagamento delle spese comuni in relazione alla propria quota di proprietà e per la sola ragione di essere comproprietario, indipendentemente dal fatto che utilizzi o meno il bene. La doglianza, pertanto, è priva di qualsiasi fondamento.

Veniamo ora ad analizzare la posizione di [redacted]

Questi, in effetti, ha pagato due delle quattro fatture per cui è causa per un totale di euro 16.143,78 e non di euro "19.988,78 + 155,00" come riportato nel verbale dell'udienza del 25 novembre 2003 a causa della difficile lettura della stampa relativa al pagamento della fattura n. n. 01 - 0111843 4. Siccome, secondo quanto sopra detto, [redacted] doveva pagare la minor somma di euro 3.473,37, questi vanta un credito di euro 12.670,41.

Tale somma dovrà essere proporzionalmente posta a carico dei condebitori solidali nella misura già indicata dal CTU per la ripartizione del debito totale ed in particolare: [redacted] euro 6.305,14; [redacted] euro 955,42; [redacted] euro 1.113,94; [redacted] euro 2.710,81 e [redacted] euro 1.585,09.

Con riferimento, invece, alle due fatture che agli atti non risultano essere state ancora pagate per la somma di euro 8267,00 la somma deve conseguentemente essere così ripartita: [redacted] euro 4.113,89; [redacted] euro 623,38; [redacted] euro 726,81; [redacted] euro 1.768,71 e [redacted] euro 1.034,22.

In considerazione del comune interesse dimostrato dalle parti e volto ad accertare i rispettivi rapporti di dare ed avere in relazione alle fatture emesse dal Comune di Milano e relative al servizio di acqua potabile, esistono giustificate ragioni per compensare le spese sostenute nel presente giudizio.

9

PQM

il Giudice respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

DICHIARA

il difetto di legittimazione passiva in capo ad [REDACTED] compensa integralmente le spese di lite relative al presente rapporto processuale;

RIGETTA

la domanda proposta dall'attrice volta all'accertamento dell'obbligo delle convenute di intestare a loro nome i servizi di fornitura dell'acqua potabile erogata dal Comune di Milano e la conseguente domanda di condanna;

DICHIARA INAMMISSIBILI

le domande riconvenzionali proposte da [REDACTED] e [REDACTED]

ACCERTA

che la somma di euro 24.410,78 pretesa dal Comune di Milano, settore servizio idrico integrato, sulla base delle fatture n. 01 - 0111843 4, n. 02 - 0016092 1, n. 02 - 0064084 1, n. 02 - 0112175 8 sono dovute dalle parti del presente giudizio nella misura che segue: [REDACTED] euro 10.419,03; [REDACTED] euro 1.578,80; [REDACTED] euro 3.473,37; [REDACTED] euro 1.840,75; [REDACTED] euro 4.479,52 e [REDACTED] euro 2.619,31;

ACCERTA

che [REDACTED] ha pagato le fatture n. n. 01 - 0111843 4 e n. 02 - 0064084 1 per un totale di euro 16.143,78 e che, pertanto, decurtata la somma da lui dovuta sul totale e pari ad euro 3.473,37, egli vanta un credito nei confronti delle altre parti pari ad euro 12.670,41; tale somma è così ripartita: [REDACTED] euro 6.305,14; [REDACTED] euro 955,42; [REDACTED] euro 1.113,94; [REDACTED] euro 2.710,81 e [REDACTED] euro 1.585,09;

ACCERTA

che la somma residua di euro 8267,00, sul totale di euro 24.410,78 preteso dall'Ente erogatore e relativa alle fatture n. n. 02 - 0016092 1 e n. 02 - 0112175 8, è così ripartita: [REDACTED]


10

euro 4.113,89; [redacted] euro 623,38; [redacted]
[redacted] 726,81; [redacted] euro 1.768,71 e [redacted] 1.034,22

DICHIARA

Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 05.02.2008.



Il Giudice

Marja Luisa Padova

